



Prot. 297/2023

Ai Presidenti dei Consigli Notarili
Distrettuali

LORO SEDI

Cari Presidenti,

con nota del 15 settembre 2022 (prot. DAG n. 186619 del 16 settembre 2022), che si allega alla presente, il Ministero della Giustizia è ritornato sulla questione dell'applicabilità alla pratica notarile dell'art. 6, comma 12, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo il quale "Il certificato (*di compiuta pratica*) perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto".

Con precedente nota del 31 maggio 2017, prot. DAG n. 106367), il Ministero, rispondendo ad apposito quesito del Consiglio Nazionale del Notariato e ritenendo applicabile anche alla categoria notarile la disposizione sopra richiamata, aveva affermato che "il certificato di compiuto tirocinio di cui all'art.6, comma 12, d.P.R. 7 agosto 2012, n.137, perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento del concorso solo nel caso in cui, nel medesimo periodo, si siano in concreto svolte cinque prove concorsuali, in quanto, in difetto, l'efficacia del certificato deve intendersi prorogata fino al verificarsi della citata condizione".

Durante i lavori del Tavolo tecnico sulla riforma del Notariato, su sollecitazione del CNN, il Ministero ha riesaminato la questione e, rivedendo la propria precedente posizione, con la nota allegata, ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 6, comma 12, del D.P.R. n.137/2012 "**non trova applicazione alla pratica notarile di cui all'art. 5, comma 1 n.5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89**".

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, colgo l'occasione per rivolgerVi i miei più cordiali saluti.

Cesira De Michele